

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24134 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA
Data pubblicazione: 28/07/2026

Oggetto: Tributi

ORDINANZA

Sul ricorso n. 12415 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto

Da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **ricorrente** -

contro

Maria Montegrande rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce
al controricorso, dall'Avv.to Antonio Enrico Geraci (CF: GRCNNN69L27C351O);

-controricorrente-

Nonché

Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente *pro tempore*;

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2383/06/2022 depositata in data 21 marzo 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Maria Montegrando avverso la sentenza n. 11652/15/2018 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti di quest'ultima quale socia accomandante di Albergo Proserpina di Zingale Salvatore & C s.a.s. a seguito di due avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, ai fini Irap e Iva, per gli anni 2002 e 2003, divenuti definitivi in forza delle sentenze passate in giudicato della CTP di Catania n. 434/06/2009 e n. 433/06/200 emesse nei giudizi proposti dalla società.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato la impugnata cartella in considerazione del disposto annullamento dei presupposti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società dalla CTP di Catania con le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse nei giudizi proposti dalla contribuente - ha osservato che: 1) andava disattesa la richiesta di riunione del giudizio in esame a quelli RG n.n. 520/2015 e 527/2015 relativi agli appelli proposti dall'Ufficio avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse nei giudizi proposti dalla contribuente avverso i presupposti avvisi atteso che non era opponibile a Maria Montegrando la cartella emessa a seguito delle sentenze, passate in giudicato, della CTP di

Catania n. 434/06/2009 e n. 433/06/200 emesse nei giudizi proposti dalla società, nei quali non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della contribuente; ne conseguiva che alcuna influenza poteva avere la proposizione degli appelli avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 da parte dell'Ufficio che doveva attendere l'esito dei detti giudizi ai fini di una eventuale procedura di riscossione nei confronti della contribuente.

3. La contribuente resiste, con controricorso, illustrato da successiva memoria.

4. E' rimasta intimata l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

5. In data 16.6.2026, la controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato, via pec, all'indirizzo di posta elettronica (loredana.mazza@pec.ordineavvocati catania.it) del difensore domiciliatario in primo grado (Avv.to Loredana Mazza) in luogo di quello del difensore domiciliatario in secondo grado (Avv.to Antonio Enrico Geraci). Invero, come chiarito da questa Corte, a sezioni unite, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in

definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Invero, nella specie, la nullità della notifica del ricorso effettuata all'indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario di primo grado (pur essendo stato sostituito dall'Avv.to Antonio Enrico Geraci in sede di gravame come si evince dallo stesso frontespizio della sentenza impugnata) risulta essere stata sanata dalla rituale costituzione della contribuente in giudizio con controricorso.

2. Va, altresì, rilevata la tempestività della notifica del ricorso per cassazione in quanto a fronte della sentenza impugnata depositata il 21.3.2022 e asseritamente notificata il 28.3.2022, l'Agenzia, pur non avendo prodotto la relata di notificazione, ha proposto il ricorso per cassazione (con la notifica via pec in data 10.5.2022 al difensore domiciliatario in primo grado) nel termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni dal deposito della sentenza medesima. Invero, nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23982 del 27/08/2025).

3. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.

4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. sul giudicato esterno diretto relativo alla sentenza della CTR della Sicilia n. 3360/15/2021.

L'Ufficio denuncia, in primo luogo, la mancata estensione- richiesta con l'atto di appello- nel giudizio in esame da parte della CTR del giudicato esterno- con efficacia indiretta - favorevole all'Ufficio formatosi sulle sentenze della CTP di Catania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009 (anno 2003) emesse nei giudizi proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento presupposti; ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione societaria, nell'ipotesi in cui la difesa del socio non si fosse fondata su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo al reddito di questa ex art. 2909 c.c. copriva necessariamente il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio (è richiamata Cass. n. 15460/17).

L' Agenzia lamenta, altresì, l'omessa motivazione della CTR sulla pendenza dei giudizi promossi dalla socia avverso i presupposti avvisi societari e la mancata applicazione del giudicato esterno formatosi in forza della mancata impugnazione della sentenza n. 3360/15/2021 della CTR della Sicilia con la quale, previa riunione, erano stati accolti parzialmente (con conferma dell'accertamento da redditi di partecipazione e commisurazione dell'accertamento societario in capo alla socia accomandante alla quota posseduta del 25%) gli appelli proposti dall'Ufficio avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse dalla CTP di Catania nei giudizi proposti dalla contribuente avverso detti avvisi.

5. In primo luogo i mezzi si espongono ad un profilo di inammissibilità per difetto di specificità in quanto sebbene rubricati distintamente vengono argomentati in maniera cumulata ed indistinta dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione degli stessi e richiedendo, pertanto, un inesigibile intervento della Corte per individuare, all'interno dell'unica esposizione, i segmenti riconducibili alle distinte censure. In tal modo, impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato

disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 19959/14; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018).

5.1. In ogni caso, infondato è il primo motivo con cui si denuncia la apparente e/o omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censura proposta dall'Ufficio in appello relativamente all'estensibilità del giudicato esterno formatosi in favore di quest'ultimo sulle sentenze n. 434/06/2009 e 433/06/2009 emesse dalla CTP di Catania nei giudizi proposti dalla società avverso i presupposti avvisi societari nonché in ordine alla pendenza dei giudizi proposti dalla socia avverso i medesimi avvisi societari.

Questa Corte ha precisato che *«ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento»* (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018) e che l'obbligo di motivazione è violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);

nella sentenza impugnata la CTR- con una motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici- ha escluso l'efficacia (indiretta) del giudicato esterno formatosi con riguardo alle sentenze di annullamento dei presupposti avvisi societari della CTP di Catania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009 (anno 2003) emesse nei giudizi proposti dalla società atteso che in quei giudizi "non era stato integrato il contraddittorio" nei confronti della contribuente, quale socia per cui "a parte la nullità delle sentenze per violazione di legge sul contraddittorio necessario" le dette sentenze non potevano essere opposte ad un soggetto che non era stato parte nei processi". Ciò, peraltro, nel rispetto del principio di diritto secondo cui nella controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel giudizio, ma anche l'identico vizio specularmente riscontrabile nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest'ultimo, nei limiti del "dictum" sull'unico accertamento (Cass. n. 13293/2017; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22942 del 10/11/2015; Cass. n. 3565 del 16/02/2010; Cass.SS.UU, n.14815 del 04/06/2008) atteso che, come si evince dalla medesima sentenza impugnata, la contribuente aveva fondato la propria difesa nei giudizi proposti avverso gli avvisi societari come in quello in oggetto avverso la cartella su ragioni personali (qualità di socia accomandante ed estraneità alla società medesima).

Quanto alla pendenza dei giudizi proposti dalla contribuente avverso i medesimi avvisi societari, la CTR ha precisato che la circostanza che l'Ufficio avesse proposto appello avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 della CTP di Catania di annullamento degli avvisi presupposti (sulla cui base la CTP di Catania con la sentenza n. 11652/15/2018 aveva accolto il ricorso) non influiva nel giudizio in esame atteso che l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del gravame ai fini di una procedura di riscossione nei confronti della contribuente non potendo valere nei confronti di quest'ultima le sentenze della CTP di Catania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009 (anno 2003),

passate in giudicato, emesse nei giudizi proposti dalla società avverso i medesimi avvisi. Trattasi di una motivazione che è tale da attingere la soglia del c.d. *"minimo costituzionale"*.

5.2. Inammissibile per difetto di specificità si profila il secondo motivo con il quale si denuncia sostanzialmente la mancata applicazione del giudice di appello del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR della Sicilia n. 3360/15/2021 depositata il 12.4.2021 di accoglimento parziale degli appelli dell'Ufficio avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse dalla CTP di Catania nei giudizi proposti dalla contribuente avverso i presupposti avvisi societari.

E' insegnamento di questa Corte, quello secondo cui *"Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte"* (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10); nella specie, l'Agenzia delle entrate si è limitata a riprodurre in ricorso un insufficiente stralcio della sentenza n. 3360/15/2021 che si assume passata in giudicato senza allegarla ad esso. Invero, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. ord. n. 6868/22; n. 34905 del 2023).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2026

Il Presidente
Giacomo Maria Nonno